**ACCORDO FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ**

**Nell’ambito del Programma di Mobilità Extra UE**

**A.A. 2022/2023- 2023/24**

**ACCORDO N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fra**

**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO,** Campus “Aurelio Saliceti”, Via R. Balzarini, 1, 64100 TERAMO (Italia), in seguito denominato “**l’Istituto**”, rappresentato dal **Prof. Dino** **MASTROCOLA, RETTORE**

**e**

**Sig./Sig.ra**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**In seguito denominato “**Il Partecipante**”

Codice Fiscale: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nazionalità:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cellulare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Matr. N**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Anno di corso: **\_\_\_\_\_**

Ciclo di studi: [ ] Triennale [ ]  Magistrale [ ]  Magistrale a ciclo unico [ ]  Dottorato di ricerca

**HANNO CONCORDATO**

L’Allegato seguente costituisce parte integrante del presente Accordo:

**Allegato I Learning Agreement concordato e sottoscritto dall’Istituto di appartenenza, dall’Istituto ospitante e dal Partecipante.**

**Allegato II Scheda anagrafica dati bancari**

**Allegato III Liberatoria - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà**

*Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.*

**CONDIZIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO**

* 1. **Il** **Partecipante** accetta il contributo per intraprendere una mobilità internazionale nell’ambito del Programma Extra UE a fini di [ ] studio [ ] double degree [ ] ricerca tesi [ ] attività di ricerca per dottorandi [ ] tirocinio curriculare, nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 punto 3.2 e si impegna a portare a termine la mobilità come descritto nell’Allegato I (*Learning Agreement -* ***L.A****.*).
	2. Il **Partecipante** dichiara, altresì, di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. L’Accordo e/o la documentazione andranno modificati e/o integrati nei seguenti casi:

a) **cambiamento sostanziale del Programma di studio** **(*L.A)****;*

b) **Prolungamento del periodo di mobilità** rispetto a quello autorizzato nel presente Accordo.

In caso di autorizzazione al prolungamento, le mensilità e/o i giorni in più saranno finanziati solo in caso di disponibilità di fondi allo scopo finalizzati. In caso contrario, al **Partecipante** sarà comunque garantito il riconoscimento delle attività realizzate in detto periodo.

Durante il periodo di mobilità **non sarà possibile frequentare attività didattica e sostenere esami presso l’Istituto**. In caso contrario le attività realizzate verranno annullate d’ufficio.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
	2. **La durata minima** della mobilità ammissibile è di **n. 2 mesi completi** (60 gg).

La mobilità si svolgerà con la seguente modalità (art.3.4 del Bando):

☐ **mobilità** **in presenza** **all’estero (mobilità fisica “tradizionale”)** fisica in presenza presso la sede ospitante e/o in remoto [[1]](#footnote-1)nel paese di destinazione);

☐ **mobilità mista** (fisica+virtuale) **– (modalità *blended*)** con avvio della mobilità in modalità virtuale e proseguimento in presenza all’estero (mobilità fisica) o viceversa. La componente fisica della mobilità *blended* dovrà rispettare la **durata minima di n. 2 mesi** (60 giorni completi e continuativi all’estero) e verrà integrata da un periodo di apprendimento a distanza in continuità. La componente virtuale deve essere pianificata prima della partenza e può essere svolta in qualsiasi ordine (prima o dopo la parte di mobilità fisica), ma SENZA sovrapporsi. La mobilità *blended* deve essere autorizzata dall’UniTe e dalla sede di destinazione prima dell’inizio della stessa, inserita nel *Learning Agreement* dell’interessato e prevedere il conseguimento di **almeno n. 3 crediti ECTS** (CFU). In caso di mobilità mista, il periodo di mobilità virtuale è da intendersi senza contributo *(zero grant)*. Per le mobilità svolte in modalità blended, sarà riconosciuto unicamente il contributo per la mobilità in presenza, NON sarà invece riconosciuto alcun contributo per il periodo di mobilità “virtuale”

La mobilità **in presenza**

|  |  |
| --- | --- |
| Inizierà il | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
| E si concluderà il | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l’Istituto ospitante**[[2]](#footnote-2),** l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.

Nel caso di **mobilità blended** (fisica+ virtule o viceversa) la componente virtuale

|  |  |
| --- | --- |
| Inizierà il | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
| E si concluderà il | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Denominazione dell’Istituto ospitante |  |
| Paese |  |

* 1. Il **Partecipante**, **in caso di rinuncia durante la mobilità**, dovrà far pervenire il modulo di rinuncia, disponibile alla pagina: <https://unite.e-admission.eu/>, all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali. Nel caso in cui sia già stato percepito il contributo finanziario **dovrà essere effettuata la restituzione** dell’intero contributo. Le modalità di rimborso saranno comunicate dall’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.

**2.4 La restituzione** dovrà essere effettuata anche nel caso in cui vengano realizzati periodi di mobilità inferiori a quelli già erogati, **salvo** il caso in cui la differenza sarà **pari o inferiore a 5 giorni rispetto al periodo concordato.** In tale caso il contributo non sarà rimodulato. Il contributo dovrà invece essere **restituito per intero** nel caso in cui la mobilità avrà una durata inferiore a quanto indicato al **punto 2.2**. In caso di interruzione della mobilità per causa di “forza maggiore”[[3]](#footnote-3), il partecipante avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità ed ogni importo residuo dovrà essere rimborsato.

**ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ**

* 1. **L’ammontare del contributo** è determinato dal numero dei mesi/giorni di mobilità da realizzare moltiplicato per l’importo mensile spettante in base al valore ISEE del **Partecipante** (Art. 5 del Bando). In caso di mesi incompleti, il contributo viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
	2. **Il Partecipante** percepisce un contributo finanziato con fondi MUR di **€**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per **n.** \_\_\_ **mesi e n. \_\_\_\_ giorni**;

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**4.1** L’importo della borsa sarà erogato al **Partecipante** in un’unica soluzione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato al **Partecipante** e sarà accordato al **Partecipante** dopo la stipula del presente Accordo completo dell’allegato I (*Learning Agreement*) concordato e sottoscritto dal **Partecipante**, dal Delegato di Dipartimento alle relazioni internazionali e dall’Istituto ospitante. Unitamente all’Accordo, il **Partecipante** dovrà consegnare copia della **scheda anagrafica** contenente i dati relativi al C/C bancario/postale **intestato al Partecipante**. La scheda anagrafica è disponibile all’indirizzo: <https://unite.e-admission.eu/>). Nel caso in cui il conto corrente non fosse intestato al **Partecipante**, non si potrà procedere all’accredito del contributo.

**4.2 Al fine della liquidazione** della borsa, il **Partecipante** dovrà inviare per e-mail, **entro 3 gg. dall’arrivo** presso l’Istituto ospitante a: gcacciatore@unite.it e gbenvenuto@unite.it, il “modulo di arrivo”(<https://unite.e-admission.eu/>) debitamente **firmato e** **timbrato** dall’Istituto ospitante.

**ARTICOLO 5** – **DOCUMENTAZIONE FINALE** **E RICONOSCIMENTO ACCADEMICO**

**5.1** **Entro una settimana dal** termine della mobilità il **Partecipante** dovrà consegnare all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell’ **Istituto** la seguente documentazione:

- **Attestato di permanenza** rilasciato dall'Istituto ospitante, **debitamente firmato e timbrato** dallo stesso, che attesti l’effettivo periodo di permanenza;

- **Certificazione** attestante l’attività realizzata con i risultati conseguiti;

- **Relazione** sull’attività di ricerca tesi/dottorato svolta;

**- Relazione** sull’attività di tirocinio svolta.

La mancata consegna di uno solo dei documenti sopra elencati, comporterà la restituzione dei contributi erogati.

**5.2** L'**Istituto** garantirà al **Partecipante** il pieno riconoscimento delle attività realizzate presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi purché precedentemente approvate nel *Learning Agreement* e certificate dall’Istituto ospitante. L’Istituto inserirà le attività riconosciute nella carriera accademica dello studente e nel *Diploma Supplement*,qualora richiesto.

**ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA**

**6.1** L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che deve comprendere una **copertura sanitaria,** **un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.**

**6.2 Assicurazione sanitaria**

*In caso di mobilità intra-UE*, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. **Per maggiori informazioni si raccomanda vivamente di visitare il sito**:[**http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it**](http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it)**;** [**www.sistemats.it**](http://www.sistemats.it)**)**

**6.3 Assicurazione di responsabilità civile e infortuni**

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il **Partecipante**, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

**La copertura assicurativa di responsabilità civile**[[4]](#footnote-4) **ed infortuni è a carico dell'Università degli Studi di Teramo**.

 La denominazione della compagnia assicurativa nonché il numero e la polizza assicurativa

dell’**Istituto** sono disponibili alla pagina:

<https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/Coperture_Assicurative_di_Ateneo>

raggiungibile comunque alla pagina "Bandi di Gara e Contratti"/"gare di appalto in corso".

 In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni, lo studente dovrà immediatamente informare l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali e l’Ufficio preposto di UniTE inviando una e-mail a: gcacciatore@unite.it, fsantucci@unite.it.

*Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.*

**6.4** La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:

⌧l'organizzazione di appartenenza

il partecipante

l'organizzazione ospitante

**ARTICOLO 7 – PROTEZIONE DEI DATI**

**7.1** L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa relativa al trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

**7.2** Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Teramo.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti dal **Partecipante** saranno trattati dall’Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della mobilità Erasmus+ in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza.

L’informativa è riportata alla pagina: <https://unite.erasmusmanager.it/studenti/>

Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativi alla presente procedura, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli Studi di Teramo, contattabile all’indirizzo e-mail rpd@unite.it oppure inviando una raccomandata all’Università degli Studi di Teramo, Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo.

**ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

**8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

**8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il **Partecipante** in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Partecipante** | **Per l’Istituto**  |
| Nome/cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Prof. Dino MASTROCOLA - RETTORE** |
| Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Nel caso in cui le sedi estere dovessero adottare tale misura per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19 o per altri motivi a loro riconducibili. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente. [↑](#footnote-ref-3)
4. Avvertenza: le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui la sede ospitante richieda una integrazione alla propria copertura assicurativa legata alla specifica tipologia di mobilità. In tali casi, lo studente dovrà provvedervi in autonomia [↑](#footnote-ref-4)